

**ALLEGATO n. 1 – DEFINIZIONI**

**Soggetto finanziatore:** una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l'interessato chiede il finanziamento;

**Confidi:** consorzio di garanzia collettiva dei fidi, che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.lgs. 385 del 1993.

**Rating di legalità:** si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all'art. 5 ter D.L. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.

**Diagnosi energetica ex-ante:** La definizione della norma UNI CEI 11339 richiamata nel D.lgs. n.115/08 indica una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o un gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

**Risparmio di energia:** Per "Risparmio di energia" si intende, con riferimento alle tre Linee di finanziamento:

- Linea Efficienza Energetica - Riduzione annuale dell'**energia consumata** (in tutte le sue forme) nel sito di interesse, computata a **pari condizioni di esercizio industriale/aziendale (invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.), e a regime, qualsiasi sia la modalità della produzione dell'energia consumata** (autoprodotta da fonte tradizionale, autoprodotta da fonte rinnovabile, acquistata da terzi, fornita al sito tramite le reti nazionali o locali di adduzione dei vettori energetici, etc.).
- Linea Cogenerazione Ad Alto Rendimento - Riduzione annuale del **prelievo di energia primaria** dalle reti di adduzione dei vettori energetici a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale (**invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.**) e a regime;
- Linea Fonti di Energia Rinnovabile - Riduzione annuale del prelievo di energia primaria dalle reti di adduzione dei vettori energetici computata a pari condizioni di esercizio industriale/aziendale (**invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.**) e a regime.

Il confronto che individuerà il "risparmio di energia" calcolato su base annua dovrà essere condotto tra **le condizioni pre- e post-intervento a parità di condizioni di esercizio industriale/aziendale (invarianza numero di pezzi di prodotto finito, invarianza periodo di riscaldamento/raffrescamento, invarianza giorni di lavoro, etc.)** del sito, a regime e su dati energetici raccolti per almeno un trimestre, a valle dell'intervento.

Ove, a consuntivo, per procedere al confronto pre- e post-intervento non sia possibile ricalcare esattamente le stesse condizioni di esercizio industriale/aziendale del sito, si dovranno fornire elementi sufficienti e indicare esplicitamente criteri ed assunzioni di calcolo per procedere ad un confronto significativo.

**Progetto di fattibilità tecnico economica:** Si tratta dell'output progettuale (relazione tecnica + elaborati grafici) anche avente carattere solo preliminare *in materia di energia* redatto da tecnici abilitati interni o esterni al proponente.

**Relazione finale risultati conseguiti:** Si tratta di un'attività di diagnosi svolta a seguito dell'intervento ammesso a finanziamento, della stessa natura della *Diagnosi energetica ex-ante* e sottoscritta da un professionista esperto del settore.

**Professionista esperto del settore energetico:** Per *Professionista esperto del settore energetico* incaricato per la redazione della relazione finale dei risultati conseguiti (validazione), si intende, ai sensi dell'art. 87 del Regolamento regionale 30/09/2014 n. 17, un tecnico iscritto da almeno cinque anni negli albi degli ingegneri alla sezione A settore B.

Pur avendone i requisiti tecnici e formali, non possono essere ricompresi tra i possibili estensori della *relazione finale dei risultati conseguiti* i professionisti che:

- siano soci ovvero facciano parte degli organi societari di aziende fornitrici di sistemi e impianti per la produzione di energia o, comunque, per le aziende proponenti;
- svolgano attività di direzione tecnica per le aziende fornitrici nel settore energetico o, comunque, per le aziende proponenti;

**Cogenerazione:** La cogenerazione, nota anche come *Combined Heat and Power* (CHP), indica la pratica della generazione e dell'utilizzo simultaneo, a fronte di un unico ciclo termodinamico, di energia termica e meccanica (quest'ultima trasformata convenientemente in elettrica). Perché si possa parlare di cogenerazione è necessario che l'inevitabile output di energia termica di scarto prodotto a valle di un ciclo termodinamico venga impiegato con un effetto utile in un processo diverso da quello di cogenerazione.

La cogenerazione utilizza sistemi tradizionali di trasformazione dell'energia chimica dei combustibili (motori a combustione interna, turbine a vapore, turbine a gas, etc.). Il calore normalmente scaricato in ambiente viene, con la cogenerazione, recuperato per scopi diversificati a seconda delle necessità dell'utilizzatore (usi industriali, di riscaldamento degli ambienti, etc.).

La cogenerazione mira, quindi, a un più efficiente utilizzo dell'energia primaria del combustibile e agli interessanti risparmi di natura economica che ne conseguono. Essa può essere adottata convenientemente nei processi produttivi in cui esista una forte contemporaneità tra i prelievi elettrici e termici.

**Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR):** La Cogenerazione è detta ad Alto rendimento (CAR) se si rispettano le condizioni indicate all'interno del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011. Il criterio di individuazione della CAR riguarda il significativo risparmio di energia primaria rispetto agli impianti di produzione separata delle stesse forme di energia (elettrica e termica) entrambe costituenti un effetto utile.

Per completezza, pare opportuno evidenziare che le dizioni "produzione combinata" e "cogenerazione" non sono equivalenti: con entrambe ci si riferisce a impianti di produzione di energia che convertono energia primaria, da una qualsiasi fonte, in energia elettrica e termica (calore), prodotte congiuntamente ed entrambe considerate effetti utili, ma, in base alla normativa vigente, un impianto di produzione di energia può essere considerato "di cogenerazione" solo se soddisfa determinati requisiti tecnici, con riguardo al risparmio di energia primaria ottenibile rispetto alla loro produzione separata.

**Trigenerazione:** La trigenerazione, è la cogenerazione nella quale l'energia termica prodotta viene utilizzata per alimentare (nella sua quantità totale o per una sua parte) un dispositivo in grado di abbassare la temperatura di fluidi o di corpi. Questi dispositivi che "integrano", quindi, una unità cogenerativa rendendola "trigenerativa" sono macchine frigorifere ad assorbimento o ad adsorbimento le quali trasformano un "input termico" in un "output a bassa temperatura" sfruttando particolari proprietà di miscele di fluidi o di sostanze adsorbenti.

La produzione di fluidi a bassa temperatura costituisce effetto utile alla stessa stregua dell'utilizzo diretto dell'energia termica; pertanto, la quota di energia termica utilizzata per la produzione di fluidi a bassa temperatura contribuisce al calcolo degli indici che caratterizzano la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

**Produzione separata di energia elettrica e termica (o calore):** Per "produzione separata di energia elettrica e termica (o calore)" (ciò costituisce questione fondamentale per la determinazione delle soluzioni tecniche da porre a confronto "soluzione cogenerativa" e "controfattuale" e, di conseguenza, per la determinazione dell'entità del contributo) si intende la condizione per cui si utilizzano sistemi o impianti che operano in maniera completamente disgiunta e sono fisicamente separati tra di loro.

Per produzione separata non si intende, però, che si debbano autoprodurre entrambe le forme di energia. È produzione separata di energia elettrica e termica la pratica, ad esempio, consistente nell'acquisto di energia elettrica dalla rete (energia prodotta da centrali elettriche distanti dal luogo del consumo) e nell'autoproduzione in loco dell'energia termica necessaria alle esigenze delle utenze.

Pertanto, il "confronto con una situazione controfattuale di produzione separata di energia elettrica e termica" prevede l'eguaglianza delle potenze prodotte o acquistate, l'eguaglianza delle quantità di energia consumate e la comparazione dell'investimento in cogenerazione con le somme spese per l'acquisto di dispositivi elettrici e centrali termiche ai fini della produzione delle stesse quantità di energia nelle due forme.